



Italienische Bildungsdirektion

Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel
„Enrico Mattei“, mit Außenstelle Bozen Landesberufsschule
für soziale Berufe „Emmanuel Lévinas“.

Direzione Istruzione e Formazione italiana

Direzione provinciale della formazione professionale in lingua italiana

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il
commercio "Enrico Mattei", comprensiva della sede distaccata di
Bolzano Scuola professionale provinciale per le professioni sociali
"Emmanuel Lévinas".

Bolzano, 3 ottobre 2024

Redatto da: Sabrina Cannas

Sabrina.cannas@scuola.alto-adige.it

Dott. sa Merlin Silvia Lina

VIA BERNINI 5

37045 LEGNAGO-VERONA (VR)

merlinslv@gmail.com

Incarico per il servizio di docenza corso FCSL "Il supporto all'istruzione delle persone con disturbi psichiatrici" 16 ore - decreto nr.02/24/21 del 10/012024

CUP: F54C24000290003 (da indicare obbligatoriamente in fattura)

Il sottoscritto dott. Alberto Conci nella sua qualità di direttore della Scuola professionale in intestazione e di RUP del sopraindicato affidamento,

premesse:

- che è stato predisposto un bando di selezione per il servizio di docenza;
- che a seguito di tale bando è stata fatta una selezione per l'affidamento degli incarichi di docenza;

tutto ciò premesso e considerato, il sopraindicato direttore

incarica

con la presente lettera, Dott. sa Merlin Silvia Lina - codice fiscale MRLSVL78H67E512K - per la docenza nel corso di Formazione continua sul lavoro Fcsl "Il supporto all'istruzione delle persone con disturbi psichiatrici" - 16 ore.

L'incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato mediante sottoscrizione della presente e compilazione dell'accluso Allegato A.



1. Oggetto dell'incarico: Docenza corso breve di formazione continua sul lavoro

Destinatari del corso:

Adulti lavoratori oppure con interesse ad acquisire conoscenze in materia

Decorrenza e durata dell'incarico:

giorno: 18 e 19 novembre 2024 con orario 9:00-12:30 e 13.30-18:00. Gli interventi si terranno presso l'Istituto.

2. Compenso

Il corrispettivo per la docenza è pari a 16 ore - € 80,00/h al netto di oneri previdenziali ed erariali;

Importo totale

€ 1.280,00

esclusi oneri previdenziali ed erariali

- Rimborso per il viaggio – km 352 totali – viaggi andata e ritorno - per 0,54 € al km – rimborso spese autostradali e telepass o scontrini autostrada – o eventuali biglietti ferroviari;
- Rimborso garage interrato o posto auto vicinanza scuola (per le ore di docenza);
- Rimborso pernottamento in stanza singola in hotel per le notti antecedenti le giornate di docenza, sono compresi nel rimborso il pernottamento, la colazione e il costo del garage presso l'hotel -in albergo tre stelle e comunque per un importo non superiore ad € 130,00 per pernottamento;
- Rimborso 4 pasti: – 25,00 € max a pasto – non si accettano scontrini BAR.

La documentazione per il rimborso spese deve essere presentata in originale e non può superare € 645,50.

Il corrispettivo concordato s'intende comprensivo di ogni onere necessario per garantire l'espletamento dell'intero servizio con piena funzionalità ed efficacia e s'intende accettato in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

In base alla normativa vigente concernente il "Piano straordinario contro le mafie" di cui alla L. n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd "obbligo di tracciabilità"), pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c. c.. L'affidataria/o si assume gli obblighi di tracciabilità e l'onere di inserire nei contratti di subappalto e nei contratti derivati la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

Se ci fossero variazioni nel regime fiscale si chiede di comunicarlo con urgenza



L'affidataria/o è soggetta/o, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori. Il corrispettivo ed i prezzi elencati nel preventivo rimarranno fissi ed invariabili.

Il termine di pagamento delle fatture è fissato in 30 giorni dalla data di entrata presso il debitore, sempre che il credito sia stato riconosciuto ed esigibile e che la fattura contenga puntualmente quanto previsto di seguito in merito ai dati che dovranno riportare le fatture stesse per essere emesse.

Il pagamento avverrà solamente a prestazione eseguita e in seguito a conferma della stessa da parte dell'Ufficio Fcsl.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:
Scuola prof. prov. per l'artigianato, industria ed il commercio "E. Mattei", Bressanone compr. della sede distaccata di Bolzano Scuola prof. prov. per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas"

Sede distaccata:

Scuola provinciale per le professioni sociali "E. Lévinas" – Piazza A. Nikoletti Nr.1
39100 Bolzano – C.F.92059810215 – partita IVA: 02941490217

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio **UFGRAP**;
- descrizione dell'incarico;
- descrizione delle spese sostenute e da rimborsare;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- conto corrente dedicato.

3. Penali e clausola risolutiva espressa

Il servizio dovrà essere eseguito entro i termini di cui al punto 1.

In caso di ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., il fornitore sarà obbligato, oltre all'adempimento della prestazione, a versare all'altra, la somma di euro **50,00** per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempimento protratto oltre 30 giorni dalla data di consegna di cui al punto 2, il fornitore sarà tenuto a versare a titolo di penale a favore della Pubblica Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. oltre alle somme precedenti, l'ulteriore somma di euro **100,00** salvo maggior danno.

In tale ultima ipotesi la Pubblica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

4. Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano.

5. Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015.

Il controllo del possesso dei requisiti generali di cui all' art. 80 D.lgs. 50/2016 avviene ai sensi dell'art. 32 LP 16/2015, in caso di mancato possesso degli stessi si procederà con la risoluzione del contratto e con gli adempimenti ai sensi di legge.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti



clausole: art. 4 - Penali e clausola risolutiva espressa; art. 5 – Foro competente; art. 6 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 7 – Condizione sospensiva.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l'applicazione del D.P.R. 917/1986 e D.P.R. 600/1973. Responsabile del trattamento è il direttore dott. Alberto Conci. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

In base agli articoli 7-10 del D. Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione e le informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Accordo sulla riservatezza sui dati personali

Il sottoscritto dottor Alberto Conci in qualità di rappresentante legale della scuola professionale provinciale "Mattei" di Bressanone con annessa scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano, titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679

- verificate le procedure per la sua designazione in qualità di docente per i corsi di formazione continua sul lavoro
- considerato che il suo incarico presso questa scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano può portare informazioni su argomenti riservati ed il potenziale accesso a dati personali relativi a corsisti, insegnanti ed altri soggetti
- considerato che questo può comportare criticità rispetto alla protezione dei dati

raccomanda al relatore/alla relatrice dei corsi FCSL presso questa scuola

di mantenere **assoluta riservatezza** sui dati personali di cui lei viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni presso questa scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Levinas" di Bolzano.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla: sig.ra Sabrina Cannas

e-mail: sabrina.cannas@scuola.alto-adige.it

tel. 0471 - 440902

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dott. Alberto Conci

FIRMA PER ACCETTAZIONE (in caso di firma autografa deve essere allegato un documento di identità valido)



Allegato

D.Lgs. 50/2016 - Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis](#), e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta



Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- a) Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora: la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero **[non]** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

6. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,



limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

7. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

8. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

9. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

11. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

12. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

13. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.